

0817949406  
PROVINCIA DI NAPOLI

Al Ministero dell'Interno

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Alla Prefettura – UTG di Napoli  
Area di Coordinamento Enti Localip.c. Al Direttore Generale del Comune di Somma Vesuviana  
Dott. Giuseppe TerraccianoAl Dirigente del Comune di Arzano  
Dott. Saverio BaroneAl Ragioniere Generale del Comune di Nola  
Dott. Daniele TutoloAl Comandante del VV UU del Comune di Castello di Cisterna  
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

LORO SEDI

**Oggetto: D.L. 195/2009, convertito in legge n. 26 del 26 febbraio 2010 art. 11 e successivi.**

In riferimento al verbale dell'Assemblea dei Comuni della Provincia di Napoli, tenutasi presso la scuola Media Comunale "Ludovico Ariosto" in Arzano in data 18 marzo u.s., si ritiene del tutto infondata la previsione che entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2010 delle Amministrazioni Comunali la Provincia non provveda a fornire i costi delle tariffe relative alle attività di propria competenza connesse con il ciclo integrato dei rifiuti.

A tal riguardo, infatti, si ritiene utile rappresentare che in data 30.12.2009, in ottemperanza alle normative vigenti, è stata costituita la società Sistema Ambiente Provincia di Napoli (S.A.P.N.A. s.p.a.), avente come socio unico la Provincia di Napoli.

Tale società relativamente a quanto disposto dal comma 5-bis dell'art. 11 del D.L. 195/09, convertito in legge n. 26 del 26 febbraio 2010, sta provvedendo ad elaborare l'aliquota della TARSU e della TIA relativa alle attività di competenza provinciali, "affendenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti".

La predetta attività, relativa a tutti i 92 Comuni della Provincia di Napoli, benché di notevole complessità, sarà completata a breve ed i costi relativi alle singole Amministrazioni Comunali saranno tempestivamente trasmessi, comunque in tempo utile per la determinazione del Bilancio di Previsione delle Amministrazioni, fissato per il 30 aprile p.v.

<b>PROVINCIA DI NAPOLI</b> <b>PROT. GEN.LE IN USCITA</b>
<b>31 MAR 2010</b>
Prot. N° <b>33588</b>



PROVINCIA DI NAPOLI

0817949406  
PROVINCIA DI NAPOLI

Dalla lettura del verbale appare dunque assolutamente intempestivo ed immotivato che le autorità alle quali rivolgere una richiesta di risoluzione della problematica siano individuate, da parte dei partecipanti all'assemblea, nei Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, ovvero nella Prefettura di Napoli e nel Dipartimento della Protezione Civile, senza aver preventivamente richiesto informazioni all'Ente Provinciale, preposto *ope-legis* alla predetta determinazione dei costi.

Inoltre, nell'ambito delle possibili soluzioni prospettate appare necessario rilevare come si siano indicate soluzioni evidentemente prive di fondamento giuridico.


Per quanto infatti concerne la risoluzione indicata come *"soluzione n°2"*, appare manifesto come la previsione secondo la quale, siano i Comuni a determinare anche le componenti di costo delle tariffe di competenza della Provincia, configura una arbitraria attribuzione in capo ai Comuni di poteri che, non solo, non sono in alcun modo configurati nel dettato della Legge n. 26/2010, la quale in particolare nel comma 5-bis dell'art. 11, prevede che: *" per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter....."* ma che parrebbero altresì porsi, in palese contrasto, con la disciplina delle competenze degli Enti Locali, delineata dal riformato Titolo V della Costituzione nonché, con le previsioni di dettaglio contenute nel d.lgs. 267/2000.

Insolito appare anche l'esito rappresentato nella *"soluzione n°3"* in quanto sotto il profilo giuridico la qualificazione di *lex specialis*, impone la sussistenza di determinati e tassativi presupposti, esumabili in chiave interpretativa dal noto rapporto tra due norme che sia qualificabile come *"genus a specie"*. Nella fattispecie, l'attribuzione alla Legge n. 26/2010 della qualità di *lex specialis* presupporrebbe l'esistenza del *genus*, ossia di una specifica disciplina giuridica di riferimento, che abbia consolidato un indirizzo certo e rispetto alla quale, la legge speciale potrebbe, nel rispetto appunto della previsione generale, offrire differenti gradazioni attuative. Nello specifico, non sembra possibile rinvenire la norma che dovrebbe costituire il *genus* rispetto al quale la Legge n. 26/2010 dovrebbe in qualche modo derogare.

0817949406  
PROVINCIA DI NAPOLI

Con l'augurio di aver contribuito a chiarire gli aspetti relativi all'art. 11 della legge n. 26/2010 interpretati in maniera non corretta e dichiarando fin d'ora la disponibilità della scrivente Amministrazione ad ogni forma di ulteriore chiarimento relativo alla tematica in oggetto, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

L'Assessore all'Ambiente  
Prof. Giuseppe Caliendo



Il Presidente della Provincia di Napoli  
On. Avv. Luigi Cesaro

